

FrancoAngeli

IL RISCHIO DI RICICLAGGIO

**Normativa,
soggetti coinvolti
e procedure sanzionatorie**

**a cura di
Stefano Dell'Atti
Giuseppe Mongelli**

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

La presente pubblicazione è stata realizzata con il contributo della
Banca di Credito Cooperativo di Conversano.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page
al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

IL RISCHIO DI RICICLAGGIO

**Normativa,
soggetti coinvolti
e procedure sanzionatorie**

**a cura di
Stefano Dell'Atti
Giuseppe Mongelli**

FrancoAngeli

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Prefazione , di <i>Ranieri Razzante</i>	pag.	11
Introduzione , di <i>Francesco Mattana</i>	»	13
1. Il fenomeno del riciclaggio e il quadro normativo , di <i>Giuseppe Mongelli e Salvatore Romanazzi</i>	»	15
1.1. Il fenomeno del riciclaggio (definizione della fattispecie e sue implicazioni)	»	15
1.2. L'evoluzione delle fonti in materia di antiriciclaggio	»	27
1.3. I soggetti istituzionali coinvolti nel sistema dell'antiriciclaggio (MEF, UIF, ordini professionali, amministrazioni interessate e forze dell'ordine)	»	53
2. L'antiriciclaggio nelle banche , di <i>Stefano Dell'Atti e Vincenzo Pacelli</i>	»	66
2.1. Introduzione	»	66
2.2. L'organizzazione internazionale e nazionale del sistema antiriciclaggio	»	69
2.3. Il quadro normativo internazionale e nazionale di riferimento in tema di antiriciclaggio per le banche	»	72
2.4. Gli adempimenti richiesti alle banche in tema di prevenzione e di repressione del rischio di riciclaggio	»	77
2.4.1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela	»	78
2.4.2. Gli obblighi di conservazione	»	82
2.4.3. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette	»	83
2.4.4. Gli obblighi di comunicazione	»	87
2.4.4.1. Le comunicazioni oggettive	»	87

2.4.4.2. Le comunicazioni periodiche	pag.	82
2.4.5. La limitazione all'uso del contante e la trasferibilità dei titoli	»	90
2.5. L'organizzazione dei processi antiriciclaggio nelle banche e i soggetti coinvolti	»	91
2.5.1. Principi generali in tema di organizzazione dei processi antiriciclaggio nelle banche	»	91
2.5.2. I principali soggetti coinvolti: l'organo con funzioni di supervisione strategica	»	93
2.5.3. I principali soggetti coinvolti: l'organo con funzione di gestione	»	95
2.5.4. I principali soggetti coinvolti: l'organo di controllo	»	96
2.5.5. I principali soggetti coinvolti: la funzione antiriciclaggio	»	97
2.5.6. I principali soggetti coinvolti: il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette	»	99
2.5.7. I principali soggetti coinvolti: il responsabile dei punti operativi e gli operatori di base	»	101
2.5.8. I principali soggetti coinvolti: la funzione di revisione interna	»	102
2.5.9. I principali soggetti coinvolti: il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001	»	102
2.6. Riflessioni conclusive sulle misure nazionali e internazionali di prevenzione del rischio di riciclaggio a seguito della pandemia da Covid-19	»	105
3. L'antiriciclaggio nelle assicurazioni, di Stefano Dell'Atti ed Elisabetta D'Apolito	»	110
3.1. Introduzione	»	110
3.2. Disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di riciclaggio nelle assicurazioni ramo vita	»	112
3.3. Le novità introdotte dal Regolamento IVASS 44/2019 in tema di riciclaggio	»	119
3.3.1. Organizzazione, controlli interni e gestione del rischio di riciclaggio: ruoli e responsabilità	»	121
3.3.2. La funzione antiriciclaggio: i presidi organizzativi per le assicurazioni	»	123
3.3.3. Il Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette	»	126

3.3.4. Obblighi e modalità di conservazione di documenti, dati e informazioni	pag.	127
3.4. L'adeguata verifica della clientela: obblighi, modalità e adempimenti nelle assicurazioni	»	128
3.4.1. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela	»	130
3.4.2. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela	»	132
3.4.3. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica: i principali adempimenti da parte degli intermediari assicurativi	»	135
3.5. I presidi antiriciclaggio di Poste Vita S.p.A.	»	135
3.5.1. Organizzazione e gestione del rischio di riciclaggio: principali funzioni, compiti e responsabilità	»	136
3.5.2. La Funzione Antiriciclaggio di Poste Vita	»	141
3.5.3. Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Poste Vita	»	143
3.5.4. Il Responsabile di Poste Vita per la Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS)	»	144
3.5.5. La Funzione di revisione interna di Poste Vita e le strutture di contatto con la clientela	»	145
3.5.6. Adempimenti a presidio del rischio di riciclaggio di Poste Vita	»	146
4. La disciplina dell'antiriciclaggio per i professionisti, di Annalisa De Vivo	»	150
4.1. Cenni storici	»	150
4.2. I professionisti interessati	»	151
4.2.1. Professionisti italiani operanti all'estero e stranieri operanti in Italia	»	154
4.3. Gli organismi di autoregolamentazione	»	154
4.3.1. Funzioni e poteri di promozione, vigilanza e controllo	»	156
4.3.2. Emanazione delle regole tecniche	»	160
4.3.3. Ricezione e inoltro delle SOS	»	163
4.3.4. Obblighi informativi	»	165
4.4. Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti	»	167
4.4.1. Le attività professionali escluse dagli obblighi antiriciclaggio	»	168
4.4.2. La "autovalutazione" del rischio	»	172
4.4.3. L'adeguata verifica della clientela	»	174

4.4.3.1. Il titolare effettivo	pag.	180
4.4.3.2. L'adeguata verifica semplificata	»	184
4.4.3.3. L'adeguata verifica rafforzata	»	186
4.4.3.4. Le persone politicamente esposte	»	190
4.4.3.5. L'obbligo di astensione	»	192
4.4.3.6. L'esecuzione dell'obbligo da parte di terzi	»	193
4.4.4. La conservazione documentale	»	194
4.4.5. La segnalazione delle operazioni sospette	»	196
4.4.6. Esame della posizione giuridica ed espletamento dei compiti di difesa	»	202
4.4.7. La comunicazione delle violazioni connesse alle limitazioni all'uso del contante	»	203
4.4.8. La formazione del personale	»	204
4.5. Antiriciclaggio e trattamento dei dati personali	»	206

5. Le procedure sanzionatorie degli illeciti amministrativi e gli illeciti penali, di *Lucia Spilotro, Carmen Papalino, Francesco Monno, Gianpaolo Lo Basso, Gianfranco Servodio, Cosimo Antonio Balestra, Enzo Quaranta e Gianluca Di Biasi*

	»	212
5.1. Le attribuzioni in materia di antiriciclaggio del MEF	»	212
5.2. Il Dipartimento del Tesoro	»	218
5.3. Le attribuzioni delle ragionerie territoriali in materia di procedimenti sanzionatori nella disciplina di antiriciclaggio	»	226
5.4. Gli illeciti amministrativi – La disciplina delle fattispecie – Normativa applicabile	»	239
5.5. Il procedimento sanzionatorio	»	261
5.6. La disciplina per l'attività di compro oro (d.lgs. n. 92/2017)	»	276
5.7. Il contenzioso giurisdizionale	»	281
5.8. Gli illeciti penali	»	297
5.9. I reati di riciclaggio e l'autoriciclaggio	»	302
5.9.1. Premessa	»	302
5.9.2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	»	303
5.9.3. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	»	307
5.9.4. Strumenti di contrasto agli illeciti penali in tema di antiriciclaggio	»	310

6. L'attività Antiriciclaggio della Guardia di Finanza, di <i>Francesco Mattana e Luca G. Cioffi</i>	pag. 320
6.1. Il ruolo e le potestà della Guardia di Finanza nel sistema dell'antiriciclaggio	» 320
6.2. L'approfondimento delle segnalazioni di operazioni so- spette	» 336
6.2.1. L'attività della Guardia di Finanza nell'ambito del dispositivo di prevenzione antiriciclaggio basato sulle segnalazioni di operazioni sospette	» 336
6.2.2. La ripartizione delle segnalazioni di operazioni sospette tra Guardia di Finanza e DIA	» 342
6.2.3. Prescrizioni a tutela della riservatezza dei segna- lanti	» 344
6.2.4. Percorso operativo: l'analisi e l'approfondimento investigativo del NSPV e il successivo sviluppo operativo delle ss.oo.ss.	» 347
6.2.4.1. Lineamenti generali	» 347
6.2.4.2. L'analisi e l'approfondimento investiga- tivo delle segnalazioni	» 348
6.2.4.3. Lo sviluppo operativo delle segnalazioni	» 351
6.2.5. La sospensione delle operazioni sospette	» 353
6.3. L'attività ispettiva antiriciclaggio	» 355
6.3.1. Lineamenti generali	» 355
6.3.2. Competenza ispettiva esclusiva	» 357
6.3.3. Competenza ispettiva "previe intese" e concor- rente	» 361
6.3.4. Gli interventi antiriciclaggio	» 363
6.3.4.1. Fase preparatoria	» 365
6.3.4.2. Fase esecutiva	» 366
6.3.4.3. Epilogo dell'attività ispettiva	» 371
6.4. L'utilizzo fiscale dei dati e degli elementi derivanti dall'attività antiriciclaggio	» 375
7. Analisi dei fattori di esposizione al rischio di riciclaggio, in Puglia, di <i>Domenico Cataldo e Maurizio Lozzi</i>	» 380
7.1. Sommario	» 380
7.2. Introduzione	» 381
7.3. Fattori di contesto	» 382
7.3.1. Struttura del sistema economico e finanziario	» 382
7.3.1.1. Sistema economico	» 382
7.3.1.2. Sistema finanziario	» 387

7.4. Diffusione dei fenomeni criminali	pag.	389
7.5. Caratteristiche dei flussi finanziari	»	394
7.5.1. Utilizzo del contante	»	394
7.5.2. Operatività con l'estero	»	399
7.5.3. Operatività dei Money Transfer	»	402
7.6. La collaborazione attiva	»	405
7.6.1. Le segnalazioni di operazioni sospette	»	405
7.6.2. Le segnalazioni relative a virtual asset	»	409
7.6.3. Le comunicazioni oggettive	»	412
7.7. Il ruolo della Banca d'Italia e dell'UIF Conclusioni	»	413
7.8. Conclusioni	»	416

PREFAZIONE

di *Ranieri Razzante*

L'Italia è stato il primo Paese in Europa a recepire le direttive per la prevenzione del riciclaggio e, poi, del finanziamento del terrorismo. Nel 1991, il decreto-legge n. 143 dava attuazione alla Direttiva 91/308 prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE. Nella legge c.d. "Rognoni-La Torre", del 1982, c'era già la punibilità del reato di riciclaggio e la previsione di indagini patrimoniali contro le mafie, sviluppate poi con lungimiranza da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel 1990 il GAFI, ente intergovernativo nato nel 1989 in ambito Onu, emanava Raccomandazioni, oggi 40, rivisitate nel 2020 da ultimo.

L'Italia le aveva già in gran parte recepite con il suddetto intervento legislativo. La creazione, in seno alla Banca d'Italia, dell'Uif, dedicata ai controlli valutari e antiriciclaggio, ci consegnava indagini antimafia fatte anche sotto la spinta della crescente partecipazione di intermediari finanziari e altri soggetti obbligati ad osservare le norme di prevenzione. Dal 2007, il d.lgs. n. 231 (che indegnamente ho contribuito a scrivere), oggi il *corpus* delle nostre norme di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, è senz'altro il più completo nel panorama delle legislazioni europee sulla materia.

Il perno della normativa di settore è la c.d. "adeguata verifica": la richiesta, alla clientela delle banche e degli altri soggetti, di dati senza i quali non è possibile instaurare rapporti e accettare transazioni oltre una certa soglia da soggetti che non possano essere compiutamente identificati. Questa "schedatura", a fini amministrativi (ma, poi, utilizzata per finalità di indagine contro il riciclaggio) ha prodotto la creazione di banche dati potentissime presso la rete degli intermediari. Secondo la stessa Uif nel corso del 2021 ci sono state oltre 120.000 segnalazioni, e altrettante ne sono state lavorate da Gdf e Dia. Con una efficacia senza precedenti o paragoni nel contrasto alla criminalità organizzata e terrorismo.

Lo stesso finanziamento del terrorismo ha subito radicali cambiamenti, nel corso del tempo. Rispetto al passato, questo tipo di minaccia è diventata globale e ci fa riflettere su una eventuale revisione delle politiche di sicu-

rezza. Le organizzazioni terroristiche – anche di cybercrime – necessitano di capitali per svolgere le loro “missioni”; riuscire, quindi, ad intercettare e fermare i traffici economici volti al finanziamento di associazioni terroristiche significa sottrarre loro il “capitale” necessario per l’organizzazione delle attività criminali. L’analisi e l’approfondimento di movimenti finanziari illeciti costituiscono strumenti investigativi fondamentali per contrastare il *money dirtying* – termine che si riferisce, appunto, all’utilizzo di capitali “puliti” per il finanziamento internazionale di attività terroristiche – e il *money laundering*, fenomeno che consiste nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato. Abbiamo, inoltre, due strumenti, il dark web e le valute virtuali, nati dall’evoluzione tecnologica, che permettono di effettuare acquisti e donazioni illegali difficilmente tracciabili. Internet si è configurato come uno strumento straordinariamente vantaggioso in mano alle organizzazioni criminali e terroristiche per il compimento di attività illecite. Le monete virtuali sono primariamente utilizzate all’interno di questi mercati digitali, che connettono venditori illegali di droga, armi, documenti contraffatti ed altri oggetti vietati, con i possibili acquirenti.

A tutto quanto precede segue, inesorabilmente, l’incremento esponenziale del “rischio di riciclaggio”, quello aziendale e sistemico, che sia le imprese che il governo dell’economia non possono tollerare.

Un rischio da sempre ponderato dalle nostre Authority di vigilanza, erroneamente trascurato, talvolta, dalle imprese, che dal 2001 ne devono fare una corretta sistematizzazione – non lo si dimentichi – anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, recante le regole sulla responsabilità penale delle persone giuridiche.

Rischio che ha imposto, del pari, l’adozione di veri e propri sistemi di *compliance management* e di *internal audit-risk assessment* con modalità procedurali e innovazioni di processo che si tendeva a considerare valide solamente per rischi maggiormente “tipici” dell’attività creditizia, finanziaria e industriale.

Questo volume riprende e tratta con dovizia questi argomenti, proiettandoli in chiave europea e, non è sempre scontato, transazionale, proprio come il crimine di riciclaggio si scompone, per diventare quella insidia crescente che oggi il mondo reale e virtuale degli scambi debbono patire.

Ai brillanti Autori un sincero plauso e, soprattutto, un ringraziamento per la fiducia accordatami.

Prof. avv. Ranieri Razzante
Docente di Legislazione Antiriciclaggio
Università di Bologna

INTRODUZIONE

di *Francesco Mattana**

L'intero presidio antiriciclaggio, fondato sulla collaborazione tra operatori economico-finanziari, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria, si pone il duplice obiettivo di preservare il sistema economico legale dall'introduzione di ogni flusso finanziario di origine illecita e di contrastare il finanziamento del terrorismo.

Sotto il profilo squisitamente penale, il reato di riciclaggio ha, infatti, carattere plurioffensivo, esplicando i propri effetti non solo in ambito patrimoniale, ma con indubbie conseguenze che inquinano l'economia, lesive del fisiologico andamento dei mercati, falsando la libera concorrenza e costituendo una costante minaccia per la stabilità e l'affidabilità degli intermediari finanziari.

Tra gli istituti cardine per la prevenzione del riciclaggio, una rilevanza strategica peculiare è annessa allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), che costituiscono autentici veicoli di informazioni utili a intercettare e fronteggiare la commissione di reati, alcuni dei quali anche di grave allarme sociale – su tutti l'usura –, perpetrati sia dalla criminalità organizzata che da “delinquenti d'occasione” che, specie in questo particolare periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, sfruttano lo stato di difficoltà e la conseguente crisi economico - finanziaria che affligge il Paese.

In tale ambito, l'evoluzione normativa di settore ha tradizionalmente riservato alla Guardia di Finanza una primazia nella gestione e nell'analisi delle informazioni contenute nelle citate SOS, riconosciuta e avvalorata anche dall'Autorità Giudiziaria. In molte circostanze i flussi di denari sottesi ai finanziamenti nazionali e/o comunitari potrebbero costituire operazioni di rilevanza economica da segnalare poiché meritevoli di approfondite analisi di rischio: fondamentale in tal senso risulta la collaborazione

* Generale Div., Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza.

del mondo bancario, dei professionisti e della Pubblica Amministrazione per una attività preventiva che esalti la collaborazione sinergica tra tutti gli attori istituzionali.

1. IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E IL QUADRO NORMATIVO

di Giuseppe Mongelli* e Salvatore Romanazzi**

1.1. Il fenomeno del riciclaggio (definizione della fattispecie e sue implicazioni)

In un immaginario *brainstorming* associato al termine “riciclaggio” non creerebbe eccessivo stupore la presenza di parole quali “lavatrice” “depuratore” “occultamento” “denaro sporco” “illecito” “attività criminose” “riutilizzazione” “reinvestimento”.

Le predette rapide associazioni mentali con il termine riciclaggio, con buona probabilità, resterebbero tali – o diverrebbero ancor più intense – ove s’ introducesse la traduzione del medesimo termine in altre lingue: “*blanchiment*” in francese, “*blanqueo*” in lingua spagnola, “*branqueamento*” in portoghese, “*money laundering*” in inglese.

L’intuitivo *fil rouge* che lega il riciclaggio al lavaggio di “denaro sporco” – sottintendendone i proventi derivanti da attività criminali (o ricavati con attività illegali) – implica un’ altrettanto rapida e intuitiva conseguenza legata alla *ratio* del “lavaggio” – volto ad occultare, dissimulare, ostacolare l’accertamento della genesi delittuosa dei predetti proventi così che gli stessi, una volta “puliti” – e quindi “depurati” delle “macchie” in grado di collegarli alla palingsenesi criminale – possano essere riutilizzati, reinvestiti e, dunque, immessi nel circuito della c.d. economia legale, favorendo, *inter alia*, il con-

* Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, Barletta, Andria e Trani – Direttore generale dell’Area sud adriatica. In conformità a quanto previsto dal codice etico del MEF, l’autore precisa che le opinioni espresse in questo contributo hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

** Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta. In conformità a quanto previsto dal codice etico del MEF, l’autore precisa che le opinioni espresse in questo contributo hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

trollo di più o meno ampi settori commerciali e produttivi da parte di organizzazioni delinquenti.

Di estrema intuitività risulta, inoltre, la connessione fra “successo” del lavaggio e “quantità e tecniche di lavaggio”. Posto, infatti, che il denaro sporco viene lavato attraverso una serie di passaggi volti a mascherare l’origine “criminale” dello stesso - e a farlo apparire “pulito”, “legittimo” - ne discende che, quanto maggiore è l’uso di tecniche altamente sofisticate, - che prevedono, fra l’altro, trasferimenti di capitali fra più Stati¹, impiego delle nuove tecnologie disponibili per i mercati finanziari, coinvolgimento di professionisti esperti e specialisti del settore giuridico, economico finanziario - tanto maggiore è la difficoltà per le Autorità preposte di individuare la “genesì illecita” del denaro e di “punire i colpevoli”.

La “maschera di legalità” unita alla difficile ricostruzione a ritroso, che conduce all’origine delittuosa del denaro “lavato”, fanno del riciclaggio un fenomeno sostanzialmente invisibile ma, al contempo, estremamente pericoloso, essendo esso stesso in grado di creare gravi distorsioni nell’economia legale alterando le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati e i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse; con riflessi sulla stessa stabilità ed efficienza del sistema economico, nonché sulla sicurezza pubblica e sulle regole democratiche di un Paese.

Tanto premesso, e con maggiore sforzo esplicativo, diviene possibile “tradurre” ciò che già intuitivamente viene collegato al termine e, dunque, al concetto di riciclaggio come a un processo, a una serie di attività volte a occultare o, comunque, ostacolare l’accertamento dell’origine illecita delle risorse (finanziarie, patrimoniali, etc.) usate in attività legali o, per meglio dire, in un’operazione in senso lato economica.

La riutilizzazione di proventi di attività criminali in attività legali, al fine di nascondere la provenienza illecita della ricchezza, attraverso una serie di operazioni volte, nel tempo e nello spazio, a ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino al reato generatore degli stessi², rappresenta, dunque, l’essenza del riciclaggio.

Gergalmente - e intuitivamente - l’oggetto del riciclaggio è il denaro definito “sporco” in ragione della “genesì illegale” essendo, lo stesso, il provento di uno o più reati - indicati, tecnicamente, come reati-presupposti.

¹ Con particolare riferimento ai c.d. paradisi fiscali cfr., fra gli altri, Caramignoli, A. De Vita, G. Giove, C. Lamanuzzi, *Black List e paradisi fiscali*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2011.

² Cfr. M. Carbone, *Il riciclaggio di denaro*, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefuoco, *Le Nuove Regole Antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 71,

Vero è, tuttavia, che la concezione dell’“oggetto” del riciclaggio – in virtù dell’evoluzione del fenomeno criminale, strettamente connessa alla globalizzazione dei mercati, del sistema bancario e finanziario, alla presenza di Paesi noti come “paradisi fiscali” nonché allo sviluppo informatico-tecnologico – si è modificata, passando dal denaro contante a un insieme di valori economici più ampio, costituito da denaro, beni e utilità³.

Qualsivoglia vantaggio economico derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, da reati⁴, denaro, beni o altre utilità, può essere considerato, dunque, oggetto del riciclaggio.

Tale “approdo” è, fra l’altro, il risultato di diverse fasi che hanno connotato, storicamente, l’evoluzione del fenomeno del riciclaggio segnando il passaggio dal riciclaggio c.d. monetario⁵, preponderante negli anni Sessanta e Settanta, al riciclaggio c.d. bancario⁶, negli anni Ottanta, e c.d. finanziario a partire dalla metà degli anni Novanta, sino al riciclaggio c.d. virtuale o digitale che connota il periodo storico attuale – in cui l’uso delle valute virtuali⁷ costituisce una realtà sempre più imperante, così come nuove tecnologie, quali internet e *smart card*, rappresentano sempre più il simbolo dei moderni sistemi di movimentazione elettronica del denaro nonché il commercio di beni e servizi nel mercato virtuale⁸. Ne discende che molte operazioni vengono realizzate soprattutto *on line* fra soggetti non facilmente identificabili, operanti spesso in Stati diversi, soprattutto nei c.d. paradisi fiscali, assicurando l’anonimato sia

³ Cfr., M. Carbone, Il riciclaggio di denaro, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefucio, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 79, Sul tema cfr. altresì, E. Cassese, *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, Milano, 1999.

⁴ Non solo delitti come rapina, sequestro, estorsione, corruzione. In generale quelli funzionalmente orientati alla creazione di illeciti ma anche delitti che vi erano estranei come i delitti fiscali (in tal senso cfr. R. Razzante, *Antiriciclaggio e professionisti*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020, p. 21.

⁵ Il reato di riciclaggio nel c.d. riciclaggio monetario ha avuto ad oggetto prevalentemente la moneta circolante.

⁶ «Nel riciclaggio bancario grazie all’incremento negli anni Ottanta dei prodotti e dei servizi offerti dalle banche, i capitali illeciti sono transitati soprattutto attraverso gli intermediari creditizi» in termini, cfr., M. Carbone, *Il riciclaggio di denaro*, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefucio, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 79.

⁷ Sul tema cfr., fra gli altri, F.R. Tubili, *La moneta virtuale: note di sintesi*, in www.anti-riciclaggio.compliance.it; M.E. Capitano, *Bitcoin e cessioni crediti: come si ricicla denaro in era Covid*, La pandemia ha cambiato anche le abitudini criminali del “lavaggio” di soldi sporchi. Ecco come, *Huffpost*, 6 dicembre 2020.

⁸ Sul tema e sull’evoluzione delle forme di riciclaggio cfr. M. Carbone, *Il riciclaggio di denaro*, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefucio, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 79.

di chi opera in rete che dei reali beneficiari⁹ delle transazioni¹⁰. Non crea eccessivo stupore, pertanto, la presenza, nel Decreto legge n. 76 del 2020, recante «misure per la semplificazione e l'innovazione digitale» – convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, entrata in vigore in data 15 settembre 2020 – di interventi in materia di antiriciclaggio con particolare riferimento, fra l'altro, all'adeguata verifica della clientela e alle relative procedure di identificazione digitale¹¹.

Nonostante i meccanismi utilizzati per il riciclaggio siano, dunque, in continua evoluzione – posto che la criminalità cerca sempre di allinearsi al percorso evolutivo tecnologico e finanziario per sfruttarne al meglio i vantaggi – e non stupisca, di conseguenza, il ricorso, in misura sempre maggiore, a tecniche altamente sofisticate che prevedono, fra l'altro, trasferimenti di capitali fra più stati e l'impiego delle nuove tecnologie disponibili, è comunque possibile ricostruire, almeno concettualmente, la realizzazione di un'operazione di riciclaggio utilizzando un modello assai noto, ovvero quello “a tre fasi”¹²:

- **collocamento** (o *placement stage*), consiste nel “collocare” proventi illeciti all'interno del mercato dei capitali leciti depositandoli o trasformandoli, ad esempio, in altri strumenti monetari presso banche e/o intermediari. L'obiettivo del c.d. collocamento è quello, dunque, di dissimulare la provenienza illecita dei capitali riciclati. Una delle tecniche utilizzate è la costruzione di una complessa e frazionata rete di transazioni finanziarie, in modo da occultare, alle autorità preposte, operazioni troppo “evidenti” di denaro, beni o altre utilità¹³. Con il *placement stage*, in definitiva, si assiste all'introduzione dei proventi illeciti nel sistema dei pagamenti;

⁹ Cfr. M. Carbone, *Il riciclaggio di denaro*, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefucio, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 79

¹⁰ «Nella seconda metà degli anni Novanta, a causa dell'aumento dei controlli sui circuiti bancari, si è sviluppata la terza fase, ovvero il riciclaggio finanziario, che, alla luce della moltitudine degli intermediari finanziari operanti sul mercato del denaro e del risparmio, ha sfruttato il loro strategico ruolo nel moderno contesto economico-sociale ai fini del lavaggio dei proventi criminali» in termini cfr. M. Carbone, *Il riciclaggio di denaro*, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefucio, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 79.

¹¹ In particolare, la disposizione del Decreto Semplificazioni che interessa la disciplina antiriciclaggio è l'art. 27. Sul tema cfr. S. Galmarini, *Novità digitali in materia di antiriciclaggio dal Decreto semplificazioni*, in quotidianogiuridico.it 9 ottobre 2020.

¹² Cfr. R. Razzante, *Il rischio di riciclaggio tra profili normativi e gestionali*, in www.antiriciclaggio.compliance.it 31 gennaio 2020 nonché in *Rivista* 231, n. 4, 2019, pp. 169-175. Cfr. altresì, A. Bernabale, *Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e paradisi fiscali*, 9 marzo 2020, in www.antiriciclaggio.compliance.it.

¹³ Cfr. sul punto R. D'Arienzo, F. Coltro, S. Marini, *Antiriciclaggio. Teoria e Pratica per professionisti*, FrancoAngeli, Milano, 2017, p. 16.

- **lavaggio** (o *layering stage*), consiste nel mettere in atto una serie complessa di operazioni (cosiddette “di stratificazione”) in modo da impedire la tracciabilità della provenienza illecita del capitale permettendone l’accumulo. Il lavaggio o, ove lo si preferisca, la stratificazione rappresenta, dunque, l’attività posta in essere al fine di eliminare ogni eventuale collegamento fra denaro, beni o altre utilità riciclati e la loro provenienza. All’uopo, mirando al frazionamento del rischio di un’eventuale scoperta dell’attività da parte delle autorità preposte, vengono sovente creati più flussi finanziari, anche paralleli, di riciclaggio¹⁴. In questa fase, dunque, si assiste alla movimentazione di capitali mediante una serie di operazioni finanziarie;
- **reimpiego** (o *integration stage*), fase in cui il denaro (o i beni o le altre utilità), a questo punto “pulito”, viene reimmesso nel circolo dell’economia legale investendolo in attività economico-finanziarie lecite. Tale fase costituisce, quindi, la fase finale del processo in oggetto con la quale il denaro o gli altri beni vengono resi disponibili per le imprese criminali essendo stata definitivamente celata l’origine e la provenienza illecita¹⁵.

Le predette premesse consentono di dedurre facilmente l’estrema problematicità e pericolosità del fenomeno del riciclaggio, la cui “portata” e costante crescita – favorita, per certi versi, non solo dal progresso tecnologico-informatico, ma anche dalla crescente c.d. globalizzazione dei mercati, del sistema bancario e di quello finanziario, che implica una maggiore facilità di oltrepassare limiti di carattere geografico attraverso tecniche informatiche, cibernetiche volte alla non rintracciabilità e all’occultamento della provenienza illecita della ricchezza; condizione, peraltro, agevolata ancora di più dalla presenza di Paesi noti come paradisi fiscali¹⁶ – ha determinato, negli ultimi anni, un cambiamento nelle strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio, favorendone, non solo una serie di modifiche, ma anche un “radoppiamento”.

Nella lotta al riciclaggio, infatti, in modo non dissimile a quanto accaduto negli ultimi anni, con riferimento alla lotta alla corruzione, si è assistito, an-

¹⁴ Cfr. sul punto R. D’Arienzo, F. Coltro, S. Marini, *Antiriciclaggio. Teoria e Pratica per professionisti*, FrancoAngeli, Milano, 2017, p. 16.

¹⁵ Cfr. sul punto R. D’Arienzo, F. Coltro, S. Marini, *Antiriciclaggio. Teoria e Pratica per professionisti*, FrancoAngeli, Milano, 2017, p. 16.

¹⁶ Trattasi di Paesi che adottano un regime fiscale particolarmente favorevole e che, al fine di attrarre capitali all’interno delle proprie economie – generalmente prive di risorse importanti – accettano depositi presso le proprie banche coperte dal c.d. “segreto bancario”, che in buona sostanza occulta la provenienza del capitale provocando una battuta d’arresto nelle investigazioni antiriciclaggio.

che sotto la spinta di “pressioni” di matrice europea e internazionale, alla modifica dell’approccio al contrasto del fenomeno che ha determinato l’“affiancamento” in un approccio che può esser definito prevalentemente repressivo, tipico del diritto penale, di natura preventiva, disciplinato secondo le norme del diritto amministrativo.

Nel contrasto al riciclaggio, di conseguenza, assumono notevole rilievo sia fonti europee e internazionali (di vario livello e con diversa forza vincolante) che fonti nazionali.

L’elaborazione e l’applicazione di strategie integrate, coordinate ed efficaci contro il riciclaggio sono apparse quanto mai necessarie al fine di favorire, al tempo stesso, una maggiore cooperazione e un migliore coordinamento fra le autorità principalmente interessate al controllo e al contrasto del fenomeno (autorità giudiziarie, di vigilanza, forze dell’ordine etc.).

Dalla duplice strategia nel contrasto al riciclaggio (repressiva e preventiva) discende non solo una sorta di “dualismo”, nel nostro ordinamento giuridico, del regime sanzionatorio connesso alla violazione di norme in materia di riciclaggio, ma anche la coesistenza – a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007, c.d. “normativa antiriciclaggio” – di due definizioni di riciclaggio: una di natura penale, contenuta nel codice penale, volta essenzialmente alla repressione del fenomeno, l’altra di matrice amministrativa – rilevante ai soli fini della normativa di attuazione delle direttive comunitarie sul tema – volta all’adempimento di una serie di obblighi finalizzati alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illegali e di finanziamento del terrorismo.

Prima di passare ad una analisi attenta della definizione del riciclaggio, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 231/2007, appare utile soffermarsi sull’art. 648 bis del Codice penale rubricato “Riciclaggio”.

Il Codice penale italiano contiene, infatti, un articolo, il 648 bis rubricato “Riciclaggio” ai sensi del quale *«fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000»*.

Da una rapida lettura della norma appare evidente come il legislatore abbia configurato tale reato¹⁷ come composto di due fasi: la prima, connessa

¹⁷ Cfr. sul tema, fra i molti, S. Gennai, A. Traversi, Il reato di riciclaggio ed autoriciclaggio, in *Antiriciclaggio, Italia Oggi*, guida giuridica, 2017; D. Masciandaro, *Reati e riciclaggio: profili di analisi economica*, in *Il riciclaggio di denaro*, Milano, 2012; G. Amato, *Il riciclaggio del denaro “sporco”. La repressione penale dei profitti delle attività illecite*, Roma, 1993.

alla commissione del reato presupposto¹⁸ – che può essere di varia natura (evasione fiscale, narcotraffico, usura, appropriazione indebita etc.) – la seconda, legata all'intervento di un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto che gestisce tale risorsa finanziaria occultandone la provenienza e reinvestendola in attività legali¹⁹.

Tra le caratteristiche del reato vi è, dunque, quella che impone che il riciclatore sia un soggetto terzo rispetto al reato presupposto, da cui derivano i proventi da riciclare e che l'elemento soggettivo del reato, di cui all'art. 648 bis, trattandosi di un delitto, sia connesso al dolo²⁰.

L'attuale formulazione dell'art. 648 bis – inserito nel Libro secondo del Codice penale, Titolo XIII, relativo ai delitti contro il patrimonio, Capo II, "dedicato" ai delitti contro il patrimonio mediante frode – è, invero, il risultato di un travagliato *iter* legislativo²¹.

Il predetto articolo è stato, infatti, inserito nel codice penale nel 1978 con la Legge n. 191 nella quale, però, venivano individuate solamente tre tipologie di reato presupposto: rapina aggravata, estorsione e sequestro di persona e si rubricava il reato non con il termine riciclaggio ma «*sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*». Più in particolare, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 – "Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati" – «*Dopo l'art. 648 del codice penale è aggiunto il seguente: "Art. 648-bis (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del*

¹⁸ Secondo Cass. pen. Sez. V n. 527/2017 «non è necessario che il delitto non colposo presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza».

¹⁹ A. Bernabale, *Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e paradisi fiscali*, in www.anti-riciclaggio.compliance.it, 9 marzo 2020.

²⁰ Sul tema cfr., fra le altre, Cass. pen., Sez. II., sent. n. 30265/2017 in cui si afferma che «il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedire l'identificazione».

²¹ Cfr. R. Razzante, *Antiriciclaggio e professionisti*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020, p. 1.

reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni».

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 19 marzo 1990, n. 55, "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", il delitto di cui all'art. 648 bis è investito da rilevanti modifiche. L'art. 23 dispone testualmente «*L'articolo 648-bis del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacolata l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

Con la Legge n. 55/1990, dunque, il delitto di cui all'art. 648 bis viene, per la prima volta, espressamente rubricato con il termine "Riciclaggio" e ne viene ampliato non solo l'oggetto materiale (potendo, quest'ultimo, essere costituito da denaro, beni o altre utilità²²) ma anche il *numerus* stesso dei reati presupposti che, sebbene ancora costituenti un *numerus claususus* di reati, vengono ampliati essendo annoverate al loro interno anche nuove tipologie di reato presupposto, quali i delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con la medesima Legge n. 55/1990, inoltre, viene introdotto, nel Codice penale, l'art. 648 ter²³ e, dunque, il reato di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" poi modificato, con la Legge n. 328/1993, volto a criminalizzare espressamente l'impiego di denaro, beni o altre utilità di pro-

²² Nella versione della L. 18 maggio 1978, n. 191 oggetto del reato erano semplicemente denaro o valori. La formula utilizzata dalla legge del 90 risulta invece più ampia.

²³ Dopo l'art. 648-bis del Codice penale è inserito il seguente: art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). «*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

venienza illecita. Più di recente²⁴, invero, è stato aggiunto l'art. 648 ter 1 relativo alla formulazione della condotta delittuosa di autoriciclaggio²⁵.

La legge n. 328/1993 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990”, oltre a modificare il testo dell’art. 648 ter dedicato all’impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, ha, altresì, modificato, l’articolo 648 bis c.p., statuendo all’art. 4 che «l’articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: Art. 648-bis. (Riciclaggio). *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni [...]*»²⁶.

A partire, dunque, dalle modifiche introdotte con la L. n. 328/1993, la formulazione del reato di riciclaggio si connota per l’ampliamento delle condotte che possono integrare il reato (sostituzione, trasferimento, altre operazioni in grado di ostacolare²⁷ l’identificazione della loro provenienza delit-

²⁴ In particolare, con l’art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186, con decorrenza dal 01 gennaio 2015.

²⁵ Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. In materia di autoriciclaggio cfr. fra gli altri, N. Mainieri, G.M. Tovini, I primi quattro anni dell’autoriciclaggio nell’interpretazione della Cassazione, *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 3.

²⁶ La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

²⁷ Secondo Cass. pen., Sez. II, sent. n. 8473/2019 «non sufficienza per integrare l’art. 648 bis dell’impedimento della tracciabilità, ma sufficienza del mero ostacolo alla stessa». Inoltre,

tuosa, etc) nonché l'assenza di un elenco preciso di reati presupposti dai cui proventi può scaturire l'attività di riciclaggio, essendo qualificati come reati presupposti tutti i delitti non colposi.

La *res* del reato resta costituita da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Costante, come un *fil rouge* che accomuna le varie formulazioni del testo dell'art. 648 bis dalla sua introduzione alla sua versione più recente - vale a dire "*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000*" - è la presenza di una clausola iniziale di riserva "*Fuori dei casi di concorso nel reato*"²⁸ - che esclude la fattispecie di autoriciclaggio, evitando che i soggetti attivi dei reati presupposti rispondano anche per il reato base (ove la loro condotta avesse integrato anche tale ultima fattispecie) e fornisce la possibilità di qualificare il reato come un reato comune potendo lo stesso essere commesso, sin dall'originaria formulazione della norma, da "*chiunque*".

Merita, infine, un cenno la c.d. plurioffensività del reato di riciclaggio.

L' art. 648 bis, invero, è inserito nel Libro secondo del Codice penale, Titolo XIII, relativo ai delitti contro il patrimonio, Capo II, "dedicato" ai delitti contro il patrimonio mediante frode. Tale collocazione del reato fra i delitti contro il patrimonio costituisce, invero, oggetto di dubbi e osservazioni critiche da parte della dottrina²⁹, in considerazione dei numerosi scopi politico- criminali connessi alla predetta norma incriminatrice avendo la stessa la finalità di tutelare³⁰, oltre al patrimonio, anche altri beni giuridici come l'interesse pubblico dell'amministrazione della giustizia, o ancora, ad esempio, quello dell'integrità e della stabilità del sistema economico finan-

secondo Cass. pen. Sez. V, n. 21925/2018 «anche le operazioni tracciabili integrano il reato in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato, che è di mera condotta».

²⁸ Il riferimento è all'art. 110 c.p. e al reato presupposto. Tecnicamente è un *post factum non punibile*.

²⁹ Al riguardo è stata evidenziata l'opportunità di collocare il reato di riciclaggio piuttosto che fra i delitti contro il patrimonio, dove è attualmente collocato, fra i reati contro l'amministrazione della giustizia o tra quelli contro l'economia. Sul punto cfr. G. Fiandaca Musco, *Diritto penale, Parte speciale, Volume II – I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2002, p. 243.

³⁰ La corte di giustizia europea ha riconosciuto che la lotta al riciclaggio «è questione di ordine pubblico e può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali garantite dal trattato, fra cui la libera circolazione dei capitali. Le restrizioni devono essere "proporzionate"». Cfr. CGUE 212/11 e 190/17.

ziario, nonché del regolare funzionamento del mercato e della regolare concorrenza³¹.

La repressione del riciclaggio, in considerazione dell'estrema pericolosità del fenomeno, costituisce, come già accennato, un'importante strategia di contrasto al predetto fenomeno, alla quale, più di recente, si è aggiunta una strategia di matrice amministrativa, volta alla prevenzione dello stesso.

Dalla sussistenza di una duplice strategia nel contrasto al riciclaggio (repressiva e preventiva) discende, come già evidenziato, nel nostro ordinamento giuridico, non solo una sorta di "dualismo" del regime sanzionatorio connesso alla violazione di norme in materia di riciclaggio ma anche la coesistenza – a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007, c.d. "normativa antiriciclaggio" –, di due definizioni di riciclaggio: una di natura penale, contenuta nel c.p., l'altra di matrice amministrativa, contenuta nel d.lgs. n. 231/2007.

L'azione di prevenzione – come del resto precisato al comma 3 dell'art. 2 d.lgs. n. 231/2007 – è svolta *«in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo»*.

L'autonoma definizione di riciclaggio, contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2007³² – valida, come precisato nell'*incipit* del comma 2 del d.lgs. n. 231/2007.

«Ai fini di cui al comma 1» ai sensi del quale «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo» – consente di intendere per riciclaggio : *«a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività crimi-*

³¹ Cfr. G. Toschi, *Prefazione*, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefucio, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. IX,

³² Elaborata tenendo conto fra l'altro dell'art. 6 della convenzione di Strasburgo nonché dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale nonché in considerazione di quanto stabilito dalla Direttiva n. 2015/849.

nosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione».

Il riciclaggio, inoltre, come precisato all'art. 1 comma 5 del d.lgs. n. 231/2007, è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle predette azioni, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

La presenza di due definizioni di riciclaggio, non perfettamente sovrapponibili, l'una repressiva di natura penale, l'altra amministrativa con finalità preventiva, comporta che assumano rilievo non solo le "vere e proprie" classiche ipotesi di riciclaggio ma anche una serie di azioni e comportamenti prodromici del riciclaggio, attraverso elementi formali, esterni, sintomatici etc. che – pur non portando sempre al riciclaggio – portano sovente al pernicioso fenomeno³³.

Nella strategia antiriciclaggio, sia, invero, in ambito sovranazionale che nazionale, si cerca, dunque, di fornire risposte e "antidoti" a una realtà in evoluzione che, nel corso del tempo³⁴, ha rivelato l'insufficienza dei mezzi tradizionali nella lotta alla criminalità organizzata. La lotta al riciclaggio ha, dunque, costituito, costituisce ed è destinata ancora a costituire oggetto d'attenzione sia in ambito sovranazionale che nazionale stante, fra l'altro, la relazione sussistente tra la pandemia COVID-19 e il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La predetta pandemia ha, infatti, comportato, fra le altre numerose conseguenze, la creazione di nuove fonti di reddito per le reti criminali.

³³ Cfr. M. Carbone, *L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di riciclaggio*, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefucio, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 263.

³⁴ L'attenzione sul tema del riciclaggio nel corso del tempo è andata incrementandosi, con l'espandersi nel tempo e nello spazio del fenomeno. Più di recente sul tema cfr. Lazzaro G., *Il rapporto del GAFI dello scorso maggio sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo correlati al COVID-19*, in antiriciclaggiocompliance.it 23 dicembre 2020. Come sottolineato da R. Razzante, *Le misure antiriciclaggio nel periodo COVID-19 dagli organismi internazionali e nazionali*, *Notariato*, n. 4/2020 il quale sottolinea che «*le misure di distanziamento fisico messe in campo per arginare la diffusione della pandemia Covid-19 se da un lato hanno rallentato il suo propagarsi, dall'altro hanno avuto ricadute negative considerabili sull'andamento dell'economia. Gli aiuti attualmente stanziati dai governi non sono sufficienti o tardano ad arrivare. Di questa situazione ne approfittano le organizzazioni criminali, le quali possono "immettere" liquidità a disposizione di imprese e famiglie in maniera tempestiva. Gli organismi nazionali e internazionali allertano sui rischi in corso e ne suggeriscono le mitigazioni*».

Il rapporto, a tal proposito elaborato dal GAFI, a maggio 2020 e aggiornato a dicembre 2020, evidenzia, da un lato, un cambiamento dei comportamenti finanziari a seguito della pandemia COVID-19 – in particolare, attraverso rilevanti aumenti negli acquisti online a causa di blocchi diffusi e chiusure temporanee della maggior parte delle filiali bancarie fisiche, con la transizione dei servizi online – dall’altro lato, un incremento della volatilità finanziaria e contrazione economica, dovuto, soprattutto, alla perdita dei posti di lavoro, alla chiusura di numerose imprese.

Di qui la necessità, evidenziata dal GAFI, di adozione, sia da parte delle autorità che del settore privato, di un approccio basato sul rischio³⁵. Secondo il rapporto aggiornato del GAFI, inoltre, le autorità di vigilanza dovrebbero comunicare con chiarezza le situazioni di rischio nazionali e le aspettative normative alla luce della consapevolezza per cui non esiste un approccio valido per tutti.

Di qui, infine, le indicazioni fornite dal rapporto GAFI su come le giurisdizioni dovrebbero affrontare queste difficoltà.

1.2. L’evoluzione delle fonti in materia di antiriciclaggio

Al fenomeno del riciclaggio, in considerazione dell’evoluzione di quest’ultimo nel tempo e nello spazio, nonché della perniciosità dello stesso, sono “dedicate” una molteplicità di fonti giuridiche, sia in ambito sovranazionale (con diverso “livello” e forza vincolante) che nazionale.

Il primo atto internazionale, seppur non vincolante essendo un atto d’indirizzo, a occuparsi del fenomeno del riciclaggio, è l’Atto R 80/10 del 27 giugno 1980 “Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale” che individua nell’implementazione della cooperazione in tema di scambio di informazioni – a livello nazionale e sovranazionale – tra gli istituti di credito e le autorità giudiziarie e investigative, un importante tassello nella prevenzione al riciclaggio. Nell’Atto R 80/10, inoltre, si invitavano i legislatori nazionali a intervenire sui sistemi bancari, emanando provvedimenti atti a prevenire l’ingresso dei capitali illeciti all’interno dei medesimi per il tramite di misure cautelari e meccanismi di controllo volti, per

³⁵ «Ciò significa mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo senza interrompere i servizi finanziari essenziali e legittimi e senza indirizzare le attività finanziarie verso fornitori di servizi non regolamentati». In termini cfr. G. Lazzaro, *Il rapporto del GAFI dello scorso maggio sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo correlati al COVID-19*, in antiriciclaggiocompliance.it 23 dicembre 2020.

l'appunto, a impedire l'ingresso dei capitali illeciti all'interno delle istituzioni finanziarie e creditizie legittime.

Muovendo, infatti, dall'assunto in base al quale provvedimenti esclusivamente nazionali non sarebbero stati in grado di arginare il fenomeno del riciclaggio, sempre più dilagante in ambito transnazionale, si ritiene opportuno favorire una linea d'azione comune fra gli Stati, finalizzata al suo contrasto. Di qui il fondamento del predetto Atto del Consiglio d'Europa del 27 giugno 1980.

Il 12 dicembre 1988 viene adottata, dal Comitato Cooke della Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea (Comitato per le Regolamentazioni Bancarie e le Pratiche di Vigilanza), la "Dichiarazione dei Principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro". In essa è possibile individuare un importante contributo internazionale in cui appare, al fine di prevenirlo, il concetto di attività di riciclaggio.

La predetta "Dichiarazione di Principi" ha essenzialmente valore di regolamento deontologico ed è, pertanto, priva di carattere vincolante. Il Comitato ha, infatti, elaborato un Decalogo destinato agli enti creditizi. Contiene norme di condotta e principi³⁶, fra i quali alcuni costituenti l'asse portante di tutta la successiva strategia antiriciclaggio, sia su scala sovranazionale che nazionale: l'obbligo di identificazione della clientela; la contestuale raccomandazione a non eseguire operazioni di importo rilevante (non quantitativamente definito), a fronte di dubbi o sospetti in rapporto all'identità stessa; l'impegno delle banche a "rinunciare" (rifiuto di fornire assistenza attiva) all'operazione a fronte dell'insorgere di dubbi; l'impegno a collaborare con le autorità inquirenti, qualora specificamente richiesto, ma entro i limiti delle disposizioni locali di tutela della riservatezza della clientela.

Ne discende il dovere di stringente collaborazione con l'Autorità giudiziaria e con gli organi di polizia da parte degli intermediari che, fermo restando il rispetto delle esigenze di riservatezza proprie del rapporto con i clienti, impone di non ostacolare le attività investigative e di non consentire quelle operazioni per le quali sussista il sospetto che riguardino fondi di provenienza illegale.

Nello stesso anno di promulgazione della "Dichiarazione di principi" 1988, viene stipulata a Vienna, il 19 dicembre, la Convenzione delle Nazioni Unite "Contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope" qua-

³⁶ Cfr. M. Carbone, *Il contrasto internazionale e dell'Unione europea al riciclaggio*, in M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefucio, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 171.

lificabile come il primo atto (internazionale) ad aver criminalizzato il riciclaggio – sebbene in maniera limitata quanto ai reati presupposto.

L'ambito di applicazione è, infatti, limitato soltanto al riciclaggio di profitti derivanti da delitti riguardanti, appunto, le sostanze stupefacenti.

La predetta Convenzione, dunque, sebbene dedicata, nello specifico, alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, contiene l'espressa menzione del reato di riciclaggio, prevedendo, fra l'altro, l'obbligo di confisca dei proventi di reato³⁷.

L'8 novembre 1990 viene depositata la c.d. Convenzione di Strasburgo «*sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato*» volta a seguire una politica comune contro la criminalità, a favorire la cooperazione internazionale e stimolare il processo di convergenza delle legislazioni nazionali. Essa ripone, nell'individuare e privare i criminali dei proventi dei reati per mezzo della confisca, una delle finalità principali e, per la prima volta, inserisce nel linguaggio comune la definizione di reato presupposto – aggettivato come “principale” – all'art. 1 della Convenzione stessa, ai sensi del quale «reato principale» significa «“qualsiasi reato” in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 della presente Convenzione»³⁸ e, dunque, per

³⁷ «In particolare, la Convenzione ha imposto agli Stati firmatari l'adozione di provvedimenti tali da conferire rilevanza penale alla fattispecie del riciclaggio, provvedendo alla sua definizione. Di rilievo erano: – la preclusione della possibilità di attribuire al reato di riciclaggio la natura di reato fiscale, che avrebbe reso più difficoltosa la cooperazione giudiziaria internazionale, in virtù delle allora vigenti Convenzioni in materia di estradizione e assistenza giudiziaria; – la previsione della possibilità di richiedere allo Stato estero nel quale sono localizzati patrimoni illeciti l'applicazione di misure di sequestro e di confisca; – la c.d. confisca di valore, cioè la possibilità di confiscare beni il cui valore è corrispondente a quello dei profitti riciclati».

³⁸ Cfr. Convenzione di Strasburgo art. 6 Reati di riciclaggio «ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente: a. la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti; b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi; e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico; l'acquisizione, il possesso o l'uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi; d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati ricevuti a norma del presente articolo, l'associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione. 2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: a. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale; b. può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo

ciò che nello specifico interessa, di qualunque reato in conseguenza del quale si formano i proventi che possono diventare oggetto di riciclaggio rispetto al quale si assiste, quindi, ad un ampliamento della portata della nozione di reato presupposto che viene estesa a tutti i reati gravi.

Fra le fonti internazionali in materia di riciclaggio, peculiare rilievo merita anche la c.d. Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale del novembre 2000.

Il tema del riciclaggio, infatti, è stato nuovamente affrontato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite³⁹ nella predetta convenzione internazionale

non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale; c. la consapevolezza, l'intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto. 3. Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi: a. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi; b. quando l'autore ha agito a fine di lucro; c. quando l'autore ha agito per facilitare la continuazione di ulteriori attività criminali. Repressione di taluni reati 4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati.

³⁹ Cfr. art. 6 della Convenzione di Palermo rubricato "Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato" ai sensi del quale «1. Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente: (a) (I) Alla conversione o al trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione; (II) All'occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato; (b) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico: (I) All'acquisizione, possesso o utilizzo dei beni, sapendo, al momento in cui li riceve, che tali beni sono il provento di reato; (II) Alla partecipazione, associazione, accordo, tentativo per commettere e al facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare, finalizzati alla commissione di qualunque dei reati di cui al presente articolo. 2. Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo: (a) Ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più vasta gamma possibile di reati presupposti; (b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all'art. 2 della presente Convenzione e i reati determinati conformemente agli artt. 5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati; (c) Ai fini del paragrafo (b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposti soltanto quando la relativa condotta costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e sarebbe stato reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se il reato fosse stato ivi commesso. (d) Ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi o una descri-